

SALUTI INTRODUTTIVI

PIETRO CURZIO

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GUIDO RAIMONDI

*PRESIDENTE DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CORTE
DI CASSAZIONE*

NE DISCUTONO

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO

*PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO DEL LAVORO NELLA
UNIVERSITÀ DI NAPOLI "FEDERICO II"*

ARTURO MARESCA

*PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO DEL LAVORO NELLA
UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA*

ORONZO MAZZOTTA

*PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO DEL LAVORO NELLA
UNIVERSITÀ DI PISA*

FRANCO SCARPELLI

*PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO DEL LAVORO
NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA*

COORDINA

VINCENZO DI CERBO

*GIÀ PRESIDENTE TITOLARE DELLA SEZIONE LAVORO
DELLA CORTE DI CASSAZIONE*


**STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Antonio **Corbo** , Giovanni **Giacalone**,
Valeria **Piccone**, Gianluigi **Pratola**, Gian Andrea
Chiesi. Roberto Giovanni **Conti**



*Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione*

**IL REGIME DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI
DI LAVORO DOPO IL JOBS ACT E LA LEGGE
FORNERO**



Segreteria Organizzativa:
presso la Corte di cassazione
Ufficio del Massimario
tel. 06.68832337 – fax 06.6883411
e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

ROMA, GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022
CORTE DI CASSAZIONE
AULA VIRTUALE TEAM - ORE 15.00

OGGETTO

Il regime della prescrizione dei crediti di lavoro è stato rimesso in discussione a seguito della entrata in vigore, nel 2012, della legge Fornero che ha introdotto una disciplina differenziata del regime sanzionatorio dell'illegittimità del licenziamento, disciplina che ha trovato ulteriore conferma con il d.lgs. n. 23 del 2015 sul contratto di lavoro a tutele crescenti.

Come è noto la prescrizione dei crediti di lavoro è stata oggetto di ripetuti interventi della Corte costituzionale. Con sentenza n. 63 del 1966 la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2, e 2956 n. 1, c.c., nella parte in cui consentivano la decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro. Alla base di tale decisione la considerazione della sussistenza di una situazione di *metus* incombente sul lavoratore subordinato, soggetto al regime di licenziamento ad nutum allora vigente, *metus* che, ad avviso della Corte, poteva costituire una remora al tempestivo esercizio del diritto. A seguito dell'entrata in vigore della disciplina di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, finalizzata alla tutela del lavoratore subordinato nei confronti del licenziamento illegittimo, la Corte è nuovamente intervenuta (C. cost. n. 174 del 1972), stabilendo che il differimento della decorrenza della prescrizione al momento della cessazione del rapporto non trovava applicazione nel caso di applicabilità al rapporto stesso di una disciplina idonea ad assicurare "normalmente la stabilità del rapporto".

Coerentemente con tali decisioni le Sezioni Unite della S.C. (Cass. S.U. 12 aprile 1976 n. 1268) hanno ammesso la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro nel corso del rapporto nell'ipotesi in cui trovava applicazione la disciplina dell'art. 18 Stat. lav., ritenuta idonea a garantire la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Tale orientamento è stato sostanzialmente seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito. È divenuto, quindi, espressione del diritto vivente il principio per cui la tutela reale assicura al rapporto di lavoro una stabilità sufficiente a sottrarlo al principio della sospensione della decorrenza della prescrizione fino alla data della sua cessazione. Parallelamente si è affermato, altresì, che l'onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale, ai fini della decorrenza del termine prescrizione in costanza di rapporto di lavoro grava sul datore di lavoro, che tale decorrenza eccepisca.

Con l'entrata in vigore della riforma Fornero ha perso consistenza l'identificazione del rapporto di lavoro stabile con quello al quale sia applicabile l'art. 18 Stat. lav., atteso che la norma, profondamente modificata, prevede ora una pluralità di regimi di tutela, di cui solo quello disciplinato dal primo comma è equiparabile a quello originario.

Il dibattito dottrinale che ne è derivato ha visto contrapporsi, in estrema sintesi, due orientamenti. Da una parte si è ritenuto che, anche nella vigenza dell'art. 18 riformato, la prescrizione continui a decorrere durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Dall'altra si è affermato che, stante il nuovo assetto

normativo concernente le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo, anche per i rapporti di lavoro ai quali si applica la disciplina dell'art. 18 Stat. lav. la prescrizione non può decorrere in corso di rapporto.

La suddetta contrapposizione si ripropone, ovviamente, anche con riferimento ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto ai quali i margini di applicazione della tutela reintegratoria sono stati ulteriormente ridotti.

La suddetta contrapposizione in dottrina trova riscontro nella giurisprudenza di merito.

Si è in attesa di una definitiva sistemazione da parte della Corte di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica.

METODOLOGIA

Tavola rotonda. Numero dei partecipanti: novanta

DESTINATARI

Il corso, indirizzato ai magistrati della Corte nonché ad accademici ed avvocati mira a scandagliare le diverse problematiche sottese alla questione nodale della prescrizione dei crediti di lavoro dopo legge Fornero e Jobs Act ponendo a confronto esponenti della dottrina onde offrire agli interpreti un ventaglio di soluzioni praticabili nella decisione del caso concreto.

RESPONSABILI DEL CORSO:

Valeria Piccone